

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE:

- DEL CANONE PATRIMONIALE PER L’ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DEI COMUNI DI CESENA, BAGNO DI ROMAGNA, MERCATO SARACENO, MONTIANO, SARSINA, VERGHERETO**
- DEL CANONE PATRIMONIALE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E DEL CANONE MERCATALE DEL COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA**

INDICE

- ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
- ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE
- ART. 3 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E MINIMO GARANTITO
- ART. 4 - VALORE DELLA CONCESSIONE E DEL CONTRATTO
- ART. 5 - REVISIONE DEL CORRISPETTIVO E REVISIONE PREZZI
- ART. 6 - RENDICONTI DELLA GESTIONE E VERSAMENTI DELLE SOMME RISCOSE
- ART. 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
- ART. 8 - IMPIANTI ED ATTREZZATURE ESISTENTI
- ART. 9 - RICONSEGNA IMPIANTI ED ATTREZZATURE
- ART. 10 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO
- ART. 11 - GESTIONE DEL SERVIZIO
- ART. 12 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
- ART. 13 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E DEL PERSONALE
- ART. 14 - COSTITUZIONE UFFICIO - ORARIO DI APERTURA - ELEZIONE DI DOMICILIO
- ART. 15 - ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO - RECUPERO DELL’EVASIONE
- ART. 16 - COORDINAMENTO E VIGILANZA
- ART. 17 - GARANZIA PROVVISORIA
- ART. 18 - GARANZIA DEFINITIVA
- ART. 19 - CONSEGNA DEL SERVIZIO
- ART. 20 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO
- ART. 21 - PENALI
- ART. 22 - RESPONSABILITA’ VERSO TERZI
- ART. 23 - RISOLUZIONE E DECADENZA DEL CONTRATTO
- ART. 24 - ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE
- ART. 25 - MODIFICA DEL CONTRATTO
- ART. 26 - CONTROVERSIE
- ART. 27 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE/CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA’ - LIQUIDAZIONE SALDO
- ART. 28 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 29 - DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI
- ART. 30 - STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
- ART. 31 - TUTELA DEI DATI E RISERVATEZZA
- ART. 32 - CLAUSOLE SOCIALI
- ART. 33 - NORME GENERALI

ART. 1
OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha per oggetto complessivamente la gestione per i Comuni di Cesena, Bagno di Romagna, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto del servizio di accertamento e riscossione, volontaria e coattiva, del canone patrimoniale per l'esposizione pubblicitaria e del canone sulle pubbliche affissioni, inclusa la materiale affissione dei manifesti di cui alla Legge n. 160/2019 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La concessione per il Comune di Bagno di Romagna ha per oggetto anche l'accertamento e la riscossione, volontaria e coattiva, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone mercatale di cui alla Legge n. 160/2019 e successive modifiche ed integrazioni.
3. La concessione comprende, in breve, lo svolgimento delle attività connesse al governo di tutte le fasi di gestione, accertamento, liquidazione, riscossione volontaria e coattiva, comprese le attività collegate, propedeutiche e strumentali, delle entrate sopra indicate.
4. Il concessionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi, dispone i rimborsi e si difende in giudizio in caso di contenzioso.
5. Nel testo del presente capitolato ogni citazione relativa al "Comune" deve intendersi singolarmente riferita ad ognuno dei Comuni sopra elencati.

ART. 2
DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La durata della concessione è stabilita in anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di stipula del contratto o, in caso di necessità od urgenza, dall'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 36/2023 anche in pendenza della stipulazione del contratto; in quest'ultimo caso farà fede la data della sottoscrizione del verbale di consegna del servizio.
2. Alla scadenza del predetto periodo il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto senza l'obbligo di disdetta.
3. La concessione si intenderà risolta di pieno diritto e senza alcun risarcimento qualora nel corso della gestione fossero emanate norme legislative portanti all'abolizione dell'istituto della concessione stessa.
4. Se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del D.Lgs. n.36/2023, stante la natura e la rilevanza del servizio e per assicurare continuità nell'erogazione dello stesso, nelle more della procedura di individuazione del nuovo concessionario e per il tempo strettamente necessario il Concessionario è tenuto alle prestazioni oggetto del presente contratto agli stessi patti e condizioni per un tempo non superiore a 6 (sei) mesi a decorrere dalla scadenza del contratto. L'esercizio di tale facoltà è comunicato al Concessionario almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

ART. 3
CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E MINIMO GARANTITO

1. Il servizio viene compensato ad aggio, così come risultante dalle procedure di gara, sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita, compresa la maggiorazione per diritti d'urgenza con esclusione di ogni altro corrispettivo e spesa, fermo restando i minimi garantiti fissi annui a favore del Comune e salvo quanto disposto dai successivi commi 3 e 5.
2. La percentuale di aggio (al netto dell'IVA) posta a base di gara è pari al 23%.

3. In caso di riscossione coattiva, le spese ed i diritti per le procedure cautelari ed esecutive di cui all'art. 1, comma 803, lett. b) della L. 160/2019, anticipate dal Concessionario ed imputate agli utenti a norma di legge, sono rimborsate dal Comune al Concessionario stesso relativamente alle somme affluite nei conti correnti comunali, nella misura che attualmente è stata fissata al Capo II del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 aprile 2023 "Disposizioni in materia di determinazione dei diritti, oneri e spese per la fase esecutiva".
4. L'aggio a favore del Concessionario è unico per tutte le entrate affidate in concessione, di cui al presente capitolato.
5. L'ammontare delle riscossioni su cui calcolare l'aggio va assunto al netto delle spese di cui al comma 3.
6. Il Concessionario deve garantire un minimo di provento annuo, per ogni singolo Comune, nella misura sotto indicata:

COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA

Per ciascun anno della concessione relativamente all'accertamento e riscossione del canone per l'esposizione pubblicitaria e del canone sulle pubbliche affissioni:

Euro 14.800,00 (quattordicimilaottocento/00)

Per ciascun anno della concessione relativamente all'accertamento e riscossione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone mercatale:

Euro 12.750,00 (dodicimilasettecentocinquanta/00)

Totale complessivo annuale Euro 27.550,00 (ventisettemilacinquecentocinquanta/00)

COMUNE DI CESENA

Per ciascun anno della concessione relativamente all'accertamento e riscossione del canone per l'esposizione pubblicitaria e del canone sulle pubbliche affissioni:

Euro 777.450,00 (settecentosettantasettemilaquattrocentocinquanta/00)

COMUNE DI MERCATO SARACENO

Per ciascun anno della concessione relativamente all'accertamento e riscossione del canone per l'esposizione pubblicitaria e del canone sulle pubbliche affissioni:

Euro 16.750,00 (sedecimilasettecentocinquanta/00)

COMUNE DI MONTIANO

Per ciascun anno della concessione relativamente all'accertamento e riscossione del canone per l'esposizione pubblicitaria e del canone sulle pubbliche affissioni:

Euro 2.000,00 (duemila/00)

COMUNE DI SARSINA

Per ciascun anno della concessione relativamente all'accertamento e riscossione del canone per l'esposizione pubblicitaria e del canone sulle pubbliche affissioni:

Euro 4.800,00 (quattromilaottocento/00)

COMUNE DI VERGHERETO

Per ciascun anno della concessione relativamente all'accertamento e riscossione del canone per l'esposizione pubblicitaria e del canone sulle pubbliche affissioni:

Euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00)

7. Il minimo garantito si intende al netto dell'aggio di riscossione spettante al Concessionario, e si applica a consuntivo sull'intero anno, con eventuale conguaglio sull'ultima liquidazione dell'anno. Pertanto, nell'ipotesi in cui l'ammontare delle riscossioni annuali non raggiunga il minimo garantito annuo, il Concessionario è tenuto a versare alla Tesoreria del Comune, entro

il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, un importo tale da raggiungere detto minimo contrattuale stabilito.

8. Qualora l'avvio della concessione dovesse avvenire in corso d'anno, il raggiungimento al minimo garantito verrà calcolato sulla base del riscosso dell'intera annualità. Pertanto al raggiungimento del minimo garantito annuo netto contribuiscono gli incassi realizzati dalla precedente gestione dall'inizio dell'anno solare alla data di decorrenza effettiva della nuova concessione.
9. In caso di tardivo versamento delle somme dovute al Comune a titolo di minimo garantito, si applica al Concessionario un'indennità di mora calcolata al tasso d'interesse legale.
10. In caso di mancato versamento delle somme di cui sopra il Comune, previa diffida, procede all'incameramento della cauzione ed alla risoluzione del contratto.

ART. 4

VALORE DELLA CONCESSIONE E DEL CONTRATTO

1. Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 179 del D.Lgs. n. 36/2023, il valore stimato della presente concessione per la durata complessiva di anni 5 (cinque) è pari ad Euro 1.656.920,00 , così come previsto dall'apposito piano economico finanziario.
2. La Ditta aggiudicataria stipulerà singoli contratti:
 - a) con il Comune di Cesena, per i Comuni di Cesena, Montiano e Verghereto, il valore stimato del contratto è pari ad Euro 1.559.170,00;
 - b) con il Comune di Bagno di Romagna, il valore stimato del contratto è pari ad Euro 54.855,00;
 - c) con il Comune di Mercato Saraceno, il valore stimato del contratto è pari ad Euro 33.350,00;
 - d) con il Comune di Sarsina, il valore stimato del contratto è pari ad Euro 9.545,00.

ART. 5

REVISIONE DEL CORRISPETTIVO E REVISIONE PREZZI

1. Il Concessionario non può apportare variazioni o aggiunte di qualsiasi sorta alle tariffe deliberate dal Comune o disposte dalla Legge.
2. Nessun diritto è dovuto al Concessionario oltre quelli previsti dalle tariffe stesse.
3. Nel caso in cui variazioni di tariffe o della base imponibile superino la percentuale del 10% (dieci per cento), a seguito di provvedimenti legislativi o amministrativi nel corso della concessione, le condizioni economiche contrattuali (**aggio e minimo garantito**) potranno essere raggugliate in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare delle riscossioni, e ciò di comune accordo tra le parti e senza che questo comporti la rescissione del contratto. A seguito delle modifiche intervenute, verrà eventualmente valutata anche una **rideterminazione della cauzione definitiva** di cui al successivo articolo 18.
4. Qualora nel corso della concessione fossero emanate nuove disposizioni normative o regolamentari volte alla trasformazione e/o modificazione delle entrate oggetto di affidamento, in altre tipologie di entrata, anche a seguito dell'introduzione di nuovi livelli tariffari, di diverse fattispecie imponibili o comunque per ogni ipotesi di variazione del sinallagma contrattuale, il Concessionario potrà proseguire nel rapporto contrattuale per le attività inerenti la gestione delle/a nuove/a entrate/a, fatta salva la rinegoziazione delle condizioni contrattuali.
5. Ulteriori modifiche del contratto di concessione potranno avvenire nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 25.
6. Per l'adeguamento dei prezzi, dopo il primo anno, si applica l'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023. La

stazione appaltante su richiesta del concessionario, si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione dell'importo complessivo della concessione del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento e che operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT: **gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie**. La revisione dovrà essere richiesta dalla parte che vi abbia interesse mediante PEC e produrrà effetto dal giorno dell'esecutività dell'atto formale dell'Amministrazione. All'esito dell'istruttoria si valuteranno le condizioni per l'eventuale riequilibrio del piano economico finanziario di cui all'art. 192 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 6

RENDICONTI DELLA GESTIONE E VERSAMENTI DELLE SOMME RISCOSE

1. L'aggio di competenza del Concessionario, nella misura risultante dalle procedure di gara, è rapportato all'ammontare lordo complessivamente riscosso a qualsiasi titolo al netto dei rimborsi spese riconosciuti al Concessionario di cui all'articolo 3, comma 3.
2. I versamenti relativi a ciascuna entrata oggetto della presente concessione, vengono effettuati dagli utenti su specifici conti correnti intestati al Comune. I versamenti devono essere effettuati in modalità "pagoPA".
3. Sono vietati versamenti per cassa a favore del concessionario o su conti correnti intestati allo stesso.
4. Il Comune fornisce la visibilità degli specifici conti all'affidatario al fine di consentire a questo ultimo una dettagliata rendicontazione, predisposta con riferimento a ciascuna delle entrate in concessione oggetto del presente capitolato, con l'indicazione analitica dell'importo lordo riscosso e del compenso spettante e di ogni altra voce utile allo scopo. La rendicontazione deve essere concordata con il Comune, anche al fine di un corretto accertamento delle entrate incassate al bilancio comunale.
5. Il Concessionario entro il giorno 20 del mese successivo a quello di esazione deve ulteriormente rendicontare al Comune gli importi incassati sul/i c/c dedicato/i alla gestione del servizio affidato, ai fini della fatturazione dei compensi che gli spettano, ed emettere la regolare fattura.
6. Il Concessionario provvederà a rendicontare mensilmente al Comune, nei termini di cui sopra, ovvero entro 20 giorni dalla fine di ogni mese, anche le spese di cui all'articolo 3, comma 3, al fine di ottenerne la restituzione (limitatamente alle somme affluite nei conti correnti comunali).
7. Il corrispettivo di cui al comma 1 ed il rimborso delle spese di cui al citato art. 3, comma 3, riconosciuto al Concessionario sulla base delle rendicontazioni presentate e dei controlli effettuati, viene corrisposto dal Comune mensilmente, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della fattura.
8. Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. La ritenuta viene fatta di norma cumulativamente due volte all'anno, sull'ultima fattura di ciascun semestre.
9. Le ritenute di cui al comma precedente potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Comune del certificato di regolare esecuzione/certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 27.

ART. 7
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario diventa titolare della gestione del servizio, assumendone l'intera responsabilità, subentrando in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni in vigore.
2. Il Concessionario è tenuto ad osservare ed applicare le norme generali e comunali vigenti nelle materie oggetto della concessione, nonché le tariffe approvate dal Comune.
3. Il Concessionario designa un funzionario responsabile, cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione, anche ai fini del contenzioso.
4. Il Concessionario comunica inoltre il responsabile della sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
5. Le designazioni dei responsabili di cui ai commi precedenti debbono essere comunicate al Comune alla data di attribuzione del servizio ed entro otto giorni dalla loro eventuale sostituzione.
6. Il Concessionario si obbliga a portare a termine tutte le procedure già iniziate compresa l'effettuazione di affissioni per le quali siano già stati corrisposti i canoni alla precedente gestione, ed eventuali gestioni residue relative all'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
7. Il Concessionario si impegna a portare a termine l'iter del procedimento di rimborso, attivato dal soggetto interessato con apposita istanza e rimasto inevaso al momento del subentro nella gestione del servizio. Il Comune provvederà al rimborso integrale delle somme anticipate dal Concessionario.
8. Il Concessionario deve inoltre avviare tutte le procedure necessarie per procedere all'accertamento, alla riscossione ed al rimborso delle entrate in concessione, impegnandosi nelle attività ritenute più opportune e concordate con il Comune. Nell'espletamento del servizio il Concessionario predispone a proprie spese gli stampati, i registri, i bollettari, la modulistica da mettere a disposizione degli interessati e quanto altro necessario.
9. I rimborsi richiesti dagli utenti dovranno essere effettuati direttamente dal Concessionario, previa verifica del diritto agli stessi, il quale provvederà a rendicontarli al Comune al fine di ottenere la restituzione delle somme anticipate, al netto dell'aggio ove già corrisposto dal Comune al Concessionario.
10. Il Concessionario si obbliga a realizzare il progetto organizzativo e di gestione del servizio, con le caratteristiche, le modalità ed i tempi indicati nell'offerta di gara, concordandone le specificità con il Comune.
11. Il Concessionario si obbliga ad applicare i regolamenti comunali attinenti la gestione delle entrate affidate, le tariffe deliberate dal Comune e le norme di legge vigenti in materia.
12. Il Concessionario si obbliga a ricevere gli eventuali reclami degli utenti, che dovranno essere trasmessi tempestivamente, in copia, al Comune con le relative risposte date agli interessati.
13. Il Concessionario si obbliga ad inviare, nel mese precedente il termine di pagamento, a tutti i gli utenti del canone per l'esposizione pubblicitaria e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, invito di pagamento scritto allo scopo di favorire il rispetto delle scadenze ed evitare l'applicazione delle sanzioni. Tale invito deve essere formulato dettagliatamente in modo da consentire una facile lettura degli elementi impositivi cui si riferisce e deve essere accompagnato da un bollettino prestampato per l'assolvimento del canone. Tale invito ed altre eventuali comunicazioni agli utenti devono essere inviati a spese del Concessionario.
14. Il Concessionario deve garantire al Comune l'accesso telematico alla banca dati degli utenti e delle posizioni oggetto di imposizione.
15. Nel corso della concessione il Concessionario si obbliga a trasmettere entro 15 giorni dalla formale richiesta da parte del Comune, le banche dati informatizzare degli utenti e delle posizioni oggetto di imposizione, complete, distinte e leggibili per ciascuna entrata affidata, secondo il formato da concordare con l'Amministrazione.

16. Il Concessionario si obbliga ad istituire un apposito ufficio così come specificato nell'articolo 14 del presente capitolato.

ART. 8 IMPIANTI ED ATTREZZATURE ESISTENTI

1. Il Concessionario si impegna a prendere in consegna dal Comune gli impianti delle pubbliche affissioni di proprietà del Comune (quadri, tabelloni, standardi, poster, ecc.) per l'affissione dei manifesti, esistenti alla data di stipulazione del contratto e a mantenerli in buone condizioni d'uso effettuando tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie a garantirne la piena funzionalità, il decoro e la sicurezza, in conformità alle norme regolamentari previste in materia dall'Ente stesso.
2. Il Concessionario risponde direttamente dei danni in qualsiasi modo causati a terzi dagli impianti affissionistici affidati alla sua gestione, lasciando il Comune indenne e sollevato da ogni responsabilità.
3. Il Concessionario ha l'obbligo di segnalare al Comune la presenza di impianti danneggiati entro tre giorni lavorativi, da quando ne è venuto a conoscenza, mediante messaggio posta elettronica, e di provvedere alla loro riparazione successivamente entro 90 giorni.
4. La mancata segnalazione da parte del Concessionario di impianti danneggiati e rilevati invece dal Comune, comporterà l'applicazione di una sanzione pecuniaria a carico del Concessionario nella misura di euro 100,00 per ciascun impianto non comunicato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, lettera e) del presente capitolato, oltre all'onere della successiva riparazione entro il termine dei 90 giorni successivi.
5. Nel caso in cui il Concessionario sia inadempiente, sarà in facoltà del Comune poter intervenire riparando gli impianti di affissione danneggiati, con spese a carico del Concessionario, ai sensi di quanto previsto all'articolo 21, comma 4, del presente capitolato.
6. Per il Comune di Cesena il "Piano generale degli impianti pubblicitari" è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 124 del 3 giugno 2002, ed integrato con il Piano dell'affissione pubblica approvato con delibera di Giunta n. 145 del 22/04/2003, il citato Piano reca anche la disciplina degli impianti affissionali pubblici.
7. Per il Comune di Bagno di Romagna il "Piano generale degli impianti pubblicitari" è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 16 gennaio 2014, il citato Piano reca anche la disciplina degli impianti affissionali pubblici.

ART. 9 RICONSEGNA IMPIANTI ED ATTREZZATURE

1. Alla scadenza del contratto il Concessionario dovrà riconsegnare al Comune, in piena efficienza e manutenzione, tutti gli impianti.
2. Ai fini della riconsegna degli impianti il Concessionario dovrà provvedere a redigere, per ciascun Comune, l'elenco analitico degli stessi almeno in formato elettronico, compatibile con le dotazioni informatiche dei singoli Enti.

ART. 10
DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1. Il servizio oggetto del presente capitolato viene svolto nel rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti in materia.
2. Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto Servizio pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate. Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi verso gli utenti ed è competente, in via esclusiva, della gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti (compresa la loro sostituzione, quando siano resi inutilizzabili da qualunque tipo di danneggiamento, entro il termine temporale di 90 giorni decorrenti dall'accertamento del danno) in relazione alle esigenze del servizio e nel rispetto delle norme tecniche e regolamentari vigenti in materia.

ART. 11
GESTIONE DEL SERVIZIO

1. La gestione del servizio di cui al presente capitolato è affidata in esclusiva al Concessionario, che vi provvederà a propria cura e spese.
2. Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia ed è tenuto a provvedere in modo diligente e costante al migliore funzionamento del servizio affidato.
3. La gestione del servizio deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e tariffarie vigenti e future, applicabili alle entrate oggetto di affidamento in concessione, incluse le disposizioni comunali riguardanti gli impianti pubblicitari.
4. Il Concessionario agisce anche nel rispetto delle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso e trattamento dei dati personali.
5. Il Concessionario deve gestire il servizio affidato con sistemi informativi idonei a costruire banche dati complete, dettagliate e flessibili, al fine di consentire una rapida rendicontazione per quanto riguarda le posizioni dei singoli utenti, sia per soddisfare le necessità di estrapolazione di dati statistici e per apportare modifiche dovute a cambi di normativa e tariffari. I programmi informativi dovranno quindi essere adattati al soddisfacimento delle esigenze del Comune.
6. Il Concessionario deve mettere a disposizione degli utenti del servizio, a propria cura e spese, tutta la modulistica necessaria. Gli addetti all'ufficio dovranno dare tutte le informazioni agli interessati, agendo in collegamento con gli uffici comunali.
7. Il Concessionario dovrà conservare presso il suo ufficio (Ufficio di Cesena) tutta la documentazione relativa alla gestione a disposizione del Comune, che eserciterà il suo potere di controllo, ai sensi del successivo articolo 16, per tutta la durata della concessione e al termine della stessa, dovrà essere consegnata, entro trenta giorni, al Comune che provvederà a custodirla, a norma delle vigenti disposizioni, per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data dell'ultima operazione, previa verifica e compilazione di un apposito verbale di consegna.
8. L'ufficio del Concessionario deve mettere a disposizione per la visione da parte degli utenti le tariffe ed i regolamenti che disciplinano le entrate date in concessione. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, oltre alle tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
9. Al fine di non favorire l'abusivismo, il Concessionario dovrà prendere visione delle prescritte autorizzazioni comunali prima di esigere il pagamento del canone, nonché avvisare l'utente che il pagamento del canone non sostituisce né sana la mancanza delle autorizzazioni.
10. La gestione del servizio dovrà essere svolta anche secondo le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nel progetto di gestione del servizio presentato in sede di gara.

ART. 12
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Il Concessionario deve provvedere all'effettuazione delle affissioni, nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento comunale, negli spazi ad esse appositamente previsti. Il Concessionario si assume ogni responsabilità civile e penale, esonerandone il Comune.
2. Il Concessionario deve dotarsi degli strumenti adeguati per effettuare il servizio delle pubbliche affissioni nei tempi e nei modi previsti dal Regolamento comunale vigente in materia.
3. Le affissioni saranno effettuate, su richiesta degli interessati e con il pagamento anticipato del relativo canone, negli spazi a ciò predisposti. Le affissioni dovranno essere tempestivamente eseguite così come richiesto dagli utenti.
4. Al fine di evitare il verificarsi di un uso esclusivo degli spazi per le pubbliche affissioni da parte di alcuni, è cura del Concessionario controllare che le richieste di affissione siano complete di ogni parte essenziale e non siano indeterminate nella identificazione del messaggio pubblicitario e del relativo periodo di esposizione. Qualora la commissione venga fatta da soggetto diverso da quello per cui l'affissione viene eseguita, la bolletta dovrà contenere gli elementi necessari per individuare anche la ditta direttamente interessata.
5. Nessun manifesto deve essere affisso se non munito del bollo a calendario, leggibile, indicante l'ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico.
6. Il Concessionario non può prolungare l'affissione oltre la data apposta con il timbro a calendario, pertanto deve rimuovere i manifesti scaduti o ricoprirli entro tre giorni dalla scadenza con nuovi manifesti o con fogli di carta che non consentano di mostrare il messaggio contenuto nel manifesto ricoperto.
7. Il Concessionario deve inoltre adottare i provvedimenti previsti dalle norme vigenti relativamente alle affissioni abusive, procedendo alla rimozione o alla copertura dei manifesti tempestivamente e comunque non oltre tre giorni dal riscontro dell'abusivismo. In mancanza vi provvederà l'Amministrazione con spese a carico del Concessionario.
8. Il Concessionario si impegna a provvedere a tutte le affissioni del Comune e delle autorità la cui affissione sia obbligatoria senza oneri a carico del Comune stesso, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento comunale.

ART. 13
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E DEL PERSONALE

1. Il Concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con il personale ed i mezzi che si rendessero necessari in modo che il servizio stesso si svolga con prontezza, efficienza e senza inconvenienti, nel rispetto delle norme vigenti in materia.
2. La nomina del personale da adibire alla gestione spetta al Concessionario con rispetto di tutte le norme di legge in vigore ed in conformità ai contratti collettivi di lavoro del ramo.
3. Il Comune rimane completamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario ed il personale assunto, né alcun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune se non previsto da disposizioni di legge.
4. Il Concessionario deve disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, obbligandosi ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo

dove si svolge il servizio. Inoltre provvede, a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed all'osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune.

5. Il Concessionario nella gestione del servizio adotta tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle affissioni pubbliche ed agli addetti alla manutenzione degli impianti, nel rispetto della normativa vigente in materia.
6. Tutto il personale addetto al servizio, sia proprio che di eventuali subcontraenti, deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune e deve attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, per quanto applicabile, a quanto stabilito nel codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione.
7. Qualora il Comune ritenga che un dipendente sia inadeguato al ruolo assegnato, può richiedere, con motivazione, che tale mansione sia ricoperta da altro personale.
8. Il Concessionario è integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti.
9. Relativamente al personale impiegato presso l'ufficio di Cesena, di cui al successivo articolo 14, addetto in via permanente al servizio, non deve in alcun caso scendere al di sotto delle quattro unità, di cui due con mansioni impiegate di concetto e due operai affissatori.
10. Il Concessionario è tenuto al rispetto di quanto presentato in sede di offerta relativamente al progetto/piano di inserimento atto ad illustrare le modalità di applicazione delle clausole sociali e di inclusione lavorativa.

ART. 14

COSTITUZIONE UFFICIO - ORARIO DI APERTURA - ELEZIONE DI DOMICILIO

1. Il Concessionario del servizio oltre agli obblighi previsti negli articoli precedenti è tenuto ad istituire, a sua cura e spese, un ufficio in Cesena, collocato in posizione che consenta un accesso agevole da parte dell'utenza, o perché collocato in zona centrale, e quindi vicino ad altri servizi pubblici, compresi gli uffici comunali, o perché collocato in zona servita dai mezzi pubblici e nelle vicinanze di parcheggi. L'accesso all'ufficio deve essere consentito agevolmente anche ai soggetti con ridotta capacità motoria.
2. L'ufficio, avente le caratteristiche summenzionate, deve essere operativo entro tre mesi dalla data di affidamento del servizio.
3. In attesa di trovare una sede adeguata il Concessionario ha comunque l'obbligo di allestire una sede provvisoria in Cesena per il ricevimento dell'utenza, che deve essere attiva a partire dalla data di affidamento della concessione.
4. All'esterno dell'ufficio dovrà essere apposta una targa ben visibile con indicazioni per l'utenza da concordare con il Comune (es. denominazione Ditta – Servizi in concessione – orari di apertura al pubblico, ecc..).
5. L'ufficio del Concessionario dovrà essere aperto al pubblico in orari da concordare con il Comune di Cesena, per almeno 28 ore settimanali, dal lunedì al venerdì. Dovrà inoltre essere garantito al sabato mattina il servizio di reperibilità per l'affissione dei manifesti avente carattere d'urgenza. Eventuali modifiche dovranno avere sempre il consenso del Comune di Cesena.
6. L'ufficio dovrà essere allestito in modo funzionale al ricevimento dell'utenza, decorosamente arredato ed attrezzato, dotato di tutti i servizi necessari alla facilitazione delle comunicazioni (telefono, fax, fotocopiatrice, posta elettronica), nonché di idonee risorse umane e strumentali.
7. Il personale dell'ufficio dovrà essere professionalmente preparato, in grado di rispondere ai quesiti ed alle esigenze dell'utenza.
8. L'ufficio di Cesena potrà essere utilizzato dagli utenti anche per i servizi in concessione, di cui al presente capitolato, di competenza dei Comuni di Bagno di Romagna, Mercato Saraceno,

Montiano, Sarsina e Verghereto.

9. Al mancato adempimento degli obblighi di cui ai precedenti commi 2 e 3 conseguirà quanto segue:
 - a) mancato allestimento della sede provvisoria: comporterà l'impossibilità per il Comune di Cesena ad effettuare la consegna del servizio, con conseguente decadenza, ai sensi dell'articolo 23 del presente capitolato;
 - b) mancato allestimento della sede definitiva entro tre mesi o allestimento di sede inadeguata: il Comune di Cesena inoltrerà apposita diffida ad adempiere contenente il termine essenziale; se tale termine decorrerà infruttuosamente, il Comune applicherà la penale di cui all'articolo 21, comma 2, lettera d), pari a euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, riservandosi la facoltà di richiedere la decadenza dalla gestione.
10. Il Concessionario elegge domicilio a tutti gli effetti del contratto e per tutti gli effetti di legge presso l'ufficio di cui al presente articolo, ed ogni lettera, invito, diffida, intimazione o notificazione fatta presso l'ufficio si intenderà fatta alla Ditta concessionaria.
11. Per il Comune di Bagno di Romagna deve essere assicurato un recapito nel suo territorio, aperto al pubblico per almeno 2 ore giornaliere, per 5 giorni alla settimana.
12. Per il Comune di Mercato Saraceno deve essere assicurato un recapito nel suo territorio, aperto al pubblico per almeno 2 ore giornaliere, per 5 giorni alla settimana.
13. Per il Comune di Montiano deve essere assicurato un recapito nel suo territorio, aperto al pubblico per almeno 6 ore, per 1 giorno alla settimana.
14. Per il Comune di Sarsina deve essere assicurato un recapito nel suo territorio, aperto al pubblico per almeno 2 ore giornaliere, per 5 giorni alla settimana.
15. Per il Comune di Verghereto deve essere assicurato un recapito nel suo territorio, aperto al pubblico per almeno 6 ore, per 1 giorno alla settimana.

ART. 15

ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO - RECUPERO DELL'EVASIONE

1. Il Concessionario è tenuto a svolgere tutte le attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi posti in capo agli utenti, sia svolgendo le attività di mera liquidazione delle entrate sulla base delle denunce presentate, sia effettuando l'attività di controllo mediante l'impiego di tutti gli strumenti consentiti dalle vigenti normative, al fine di verificare l'esistenza di nuova base imponibile.
2. E' compito del Concessionario provvedere alla redazione, sottoscrizione, emissione e notifica degli avvisi di accertamento esecutivo con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della Legge n. 160/2019.
3. Il Concessionario dovrà altresì applicare gli interessi, secondo la misura fissata dal Comune e/o dalla Legge, nonché provvedere all'irrogazione delle sanzioni nel caso si riscontrino violazioni da parte degli utenti attenendosi a quanto previsto dalle norme e dai regolamenti comunali vigenti.
4. Compete altresì al Concessionario lo svolgimento di tutte le azioni cautelari ed esecutive ammesse dalle norme vigenti in materia di riscossione coattiva, nonché la cura del contenzioso eventualmente derivante dalla gestione dinnanzi ai competenti organi giurisdizionali.
5. Il Concessionario deve attuare il programma di recupero dell'evasione presentato in sede di gara, con le eventuali integrazioni e/o modifiche richieste dal Comune, concordandone con lo stesso modalità e tempi di realizzazione.

ART. 16
COORDINAMENTO E VIGILANZA

1. Nella gestione del servizio il Concessionario opera in modo coordinato con gli uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze, sia per quanto riguarda la pubblicità e le affissioni che l'occupazione suolo pubblico, partecipando anche, quando previsto, all'iter dei procedimenti.
2. Il Concessionario è tenuto:
 - a) a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune riterrà di eseguire o far eseguire e a fornire al Comune tutte le notizie ed i dati che gli saranno richiesti nei termini temporali stabiliti dal Comune stesso. Per detti controlli il Concessionario dovrà mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta;
 - b) a tenere costanti contatti con il servizio comunale competente ed informarlo di qualsiasi circostanza rilevante ai fini della gestione del servizio medesimo;
 - c) a segnalare tutte le circostanze ed inconvenienti riscontrati nell'espletamento del servizio che, ad avviso del Concessionario, costituiscano un impedimento al regolare e puntuale funzionamento dello stesso;
 - d) a realizzare e tenere costantemente aggiornate le banche dati, informatizzate e cartacee, delle entrate oggetto di concessione, complete di tutte le informazioni relative agli utenti, ai mezzi pubblicitari installati, alle occupazioni di suolo pubblico, agli importi pagati, ecc... al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli utenti, sia per soddisfare le esigenze di estrapolazione dati ai fini statistici, previsionali, ecc....
3. Il Concessionario è tenuto a segnalare puntualmente alla Polizia Locale, del Comune competente, i dati anagrafici degli utenti che ritiene, anche in via presuntiva, non in regola con le autorizzazioni comunali per mancata esibizione delle stesse.
4. Alla Polizia Locale è demandato il controllo sul corretto svolgimento del servizio di affissione, mentre all'Ufficio tecnico del Comune competente è demandata la verifica dell'adeguatezza della manutenzione e cura degli impianti affissionali di proprietà del Comune da parte del Concessionario.

ART. 17
GARANZIA PROVVISORIA

1. In considerazione della tipologia e specificità della procedura, viste le disposizioni di cui agli articoli 106 e 53 del D.Lgs. n. 36/2023, agli offerenti è richiesta garanzia provvisoria pari al 1 per cento del valore del contratto di concessione nel quinquennio.

ART. 18
GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia degli obblighi assunti, dell'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante lo svolgimento del servizio a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione delle attività, il Concessionario dovrà prestare, in favore del Comune firmatario, cauzione definitiva pari al 5 per cento dell'importo contrattuale, nelle forme e nei termini di cui all'art. 117 e all'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore ed ha il diritto di valersi della

cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. Il Comune può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione della concessione.

3. Il Comune può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte e questa dovrà avvenire entro 15 giorni dalla formale richiesta da parte del Comune; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 per la garanzia provvisoria.
4. Nel caso di consegna d'urgenza del servizio di cui trattasi, avvenuta nelle more della stipula dell'atto di concessione, la cauzione definitiva dovrà avere effetto a partire dalla data del verbale di consegna.
5. Lo svincolo della cauzione avverrà nelle modalità di cui all'art. 117, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023.
6. Il Concessionario dovrà produrre le cauzioni definitive in relazione ai singoli contratti stipulati, di cui all'art. 4 del presente atto.

ART. 19 CONSEGNA DEL SERVIZIO

1. L'esecuzione del servizio ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 30 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione del Concessionario ad opera del Direttore dell'Esecuzione e verifica dell'avvenuto adempimento delle attività previste nel presente capitolato ai fini della consegna.
2. E' in facoltà dell'Ente concedente procedere in via d'urgenza alla consegna del servizio, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 36/2023. Il Direttore dell'Esecuzione provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le operazioni da iniziare immediatamente.

ART. 20 DIVIETO DI SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. La gestione operativa delle attività di riscossione ordinaria e coattiva delle entrate di cui al presente capitolato è in capo al Concessionario, stante la peculiarità delle stesse, ed è vietato il subappalto. E' vietata la cessione del contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea a pena di nullità. E' ammesso il subappalto e/o il subaffidamento del servizio esclusivamente per le seguenti attività:
 - a) attacchinaggio (fatto salvo quanto disposto dall'articolo 13, comma 9, del presente atto);
 - b) installazione, manutenzione e sostituzione degli impianti affissionistici;
 - c) stampa e spedizione.
2. Il ricorso a terzi, limitatamente alle categorie di attività di cui al precedente comma 1, può avvenire nel rispetto delle norme che disciplinano il subappalto, stabilite dagli artt. 119 e 188 del D.Lgs. n. 36/2023.

3. Per potersi avvalere del subappalto, all'atto della gara l'impresa dovrà avere espresso la volontà di fare ricorso alle prestazioni di terzi, con l'indicazione delle categorie di attività di cui al precedente comma 1, che intende subappaltare. Il Concessionario non potrà immettere nella gestione un subappaltatore se non dopo aver ricevuto assenso scritto da parte del Comune, a seguito di apposita istanza.
4. L'affidamento in subappalto, previa autorizzazione del Comune, è subordinato alle seguenti condizioni:
 - a) che il Concessionario abbia indicato all'atto dell'offerta le parti della concessione di servizio in affidamento che intende subappaltare limitatamente a quanto indicato al comma 1; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto non può essere autorizzato;
 - b) che il concessionario provveda al deposito presso il Comune:
 - di copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate;
 - della dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della parte V del Libro II (Dell'Appalto) del D.Lgs. n. 36/2023 e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del D.Lgs. n. 36/2023.
5. Le prestazioni oggetto di subappalto non potranno essere oggetto di ulteriore subappalto.
6. Il concessionario resta in ogni caso responsabile nei confronti del Comune per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando l'Ente concedente da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dei lavori subappaltati.
7. Il Comune non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e il Concessionario è obbligato a trasmettere all'Ente concedente, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, pena la sospensione dei successivi pagamenti. Qualora non si provveda alla trasmissione delle fatture quietanzate sopra indicate, il Comune sospenderà il pagamento a favore del Concessionario fino a che il medesimo non avrà adempiuto a quanto previsto.
8. Il pagamento del subappaltatore sarà comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore. In particolare i pagamenti al subappaltatore sono subordinati all'acquisizione del DURC del concessionario e del subappaltatore.
9. Nel caso di ritardo nel pagamento dovuto al personale dipendente del Concessionario o dei suoi subappaltatori, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva il Comune procederà nelle modalità indicate all'articolo 11, comma 6, D.Lgs. n. 36/2023.
10. Non costituiscono subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizi e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione della concessione. I relativi contratti sono depositati al Comune prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione.

ART. 21 PENALI

1. In caso di irregolarità, ritardi o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti, al Concessionario possono essere inflitte penali, che vanno, ciascuna, da un minimo di euro 50,00 fino ad un massimo del 10% del deposito cauzionale.

2. Si individuano le fattispecie soggette alle seguenti penali:
 - a) affissioni protratte oltre i tre giorni dalla scadenza indicata dal timbro a calendario: il Concessionario deve corrispondere euro 100,00 per tutto il tempo della indebita esposizione;
 - b) affissioni abusive oltre tre giorni successivi alla data di riscontro dell'abusivismo: il Concessionario deve corrispondere l'importo del diritto per tutto il tempo della indebita esposizione;
 - c) affissione di manifesti senza timbro a calendario: il Concessionario deve corrispondere euro 20,00 per ogni manifesto;
 - d) tardivo o inadeguato allestimento della sede definitiva di cui all'articolo 14 del presente capitolato: penale pari ad euro 100,00 per ogni giorno di ritardo;
 - e) mancata segnalazione da parte del Concessionario, entro tre giorni lavorativi, di impianti affissionali danneggiati: penale pari ad euro 100,00 per ciascun impianto.
3. Per ogni altra fattispecie non contemplata la penale verrà determinata dal Responsabile preposto, nei limiti di cui al precedente comma 1, in relazione alla gravità della violazione.
4. In caso di inattività qualora il Comune esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, richiede al Concessionario il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 50% per rimborsi di oneri di carattere generale.
5. La penale viene applicata mediante contestazione per iscritto degli addebiti, notificata a mezzo PEC, e con diritto di presentare le controdeduzioni entro il termine massimo di 20 (venti) giorni dal ricevimento.
6. Il pagamento delle penali deve avvenire entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il Concessionario non proceda al pagamento il Comune si rivale sulla cauzione.
7. L'applicazione della penale non preclude al Comune la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela in relazione al danno subito.
8. Il Comune si riserva la facoltà di provvedere alla risoluzione del contratto di concessione qualora le penali dovessero raggiungere, nel loro insieme, in fase di esecuzione, un importo pari al 10% del valore del contratto stesso.

ART. 22 RESPONSABILITA' VERSO TERZI

1. Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno causato a terzi nella gestione del servizio e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta e indiretta, sia civile che penale, sia per danni alle cose, sia per mancato servizio verso i committenti, sia in genere per qualunque altra causa che dipenda dal servizio assunto.
2. Il Concessionario è tenuto a contrarre specifica polizza assicurativa, con esclusivo riferimento all'oggetto del presente contratto, e a mantenerla costantemente attiva per tutta la durata dell'affidamento e per ulteriori 180 giorni rispetto alla scadenza della concessione, nonché di eventuali sue proroghe, per rischi da responsabilità civile verso terzi derivante dalla gestione del servizio in concessione, con compagnia assicuratrice di primaria importanza, almeno 10 giorni prima della data fissata per la consegna del servizio, secondo condizioni e massimali comunque non inferiori a quanto sotto indicato e a darne comunicazione al Comune.
3. Polizza rischi da responsabilità civile, massimale unico per sinistro, per persona e per animali o cose senza applicazione di franchigie o scoperti, importo non inferiore a:
 - per il contratto unico relativo ai Comuni di Cesena, Montiano e Verghereto € 5.000.000,00;
 - per il contratto con il Comune di Bagno di Romagna € 1.000.000,00;
 - per il contratto con il Comune di Mercato Saraceno € 1.000.000,00;
 - per il contratto con il Comune di Sarsina € 1.000.000,00.

4. In alternativa alla stipulazione della specifica polizza di cui ai commi precedenti, il Concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza responsabilità civile verso terzi già attivata, avente almeno le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso si dovrà produrre un'appendice alla stessa (una per ciascun contratto), nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente capitolato, precisando che non ci sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore a quanto indicato al comma precedente.

ART. 23

RISOLUZIONE E DECADENZA DEL CONTRATTO

1. Il Concessionario incorre nella risoluzione del contratto nei seguenti casi:
 - a) per mancato versamento delle somme dovute a titolo di minimo garantito annuale;
 - b) nel caso di apertura del procedimento di concordato preventivo, liquidazione giudiziale (ex fallimento), di stato di morosità e conseguenti atti di sequestro, di pignoramento, ecc... suo carico;
 - c) per inosservanza degli obblighi di manutenzione ed eventuale ripristino della dotazione di impianti affissionali;
 - d) per ogni altra inadempienza contrattuale grave.
2. Il Concessionario incorre nella decadenza del contratto nei seguenti casi:
 - a) nei casi disciplinati dagli art. 14 e 16 del D.M. 13/04/2022 n. 101;
 - b) il mancato allestimento della sede, anche provvisoria, di cui all'articolo 14, comporta l'impossibilità della consegna e quindi dell'inizio del servizio, con conseguente decadenza della gestione.
3. L'addebito deve costituire oggetto di specifica contestazione scritta da parte del Comune, da effettuarsi con PEC entro il termine di 10 (dieci) giorni dal verificarsi del comportamento o dall'avvenuta conoscenza da parte del Comune; entro l'ulteriore termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della contestazione il Concessionario potrà formulare le proprie controdeduzioni.
4. Nel caso in cui il Concessionario non ponga fine ai comportamenti contestati e respinga gli addebiti ritenendoli infondati e il Comune non ritenga di accogliere le controdeduzioni, lo stesso Concessionario avrà l'onere di procedere, entro il termine perentorio di ulteriori giorni 30 (trenta), in via giudiziale presso il foro competente in relazione al Comune di riferimento. Decorso detto termine senza che sia stata assunta detta iniziativa o che le parti non siano comunque pervenute ad una composizione, interverrà la revoca della concessione. In tal caso il Concessionario cesserà con effetto immediato la conduzione del servizio e sarà privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento, liquidazione e riscossione; all'uopo il Comune diffiderà il Concessionario decaduto a non effettuare alcuna ulteriore attività inerente il servizio e procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione.
5. In caso di decadenza/risoluzione nel corso della concessione, l'Amministrazione avrà diritto di dare tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione del servizio e, quindi, di prendere temporaneo possesso dell'Ufficio del Concessionario e di tutte le sue dotazioni, avvalendosi del personale addetto, salvo regolamento dei conti.
6. In caso di decadenza/risoluzione, ma rimanendo ferma la scelta del Comune di continuare la gestione del servizio in concessione, il Comune competente si riserva la possibilità di affidare la gestione del servizio al successivo migliore offerente, come risultato dell'esperimento della procedura di gara, alle stesse condizioni del contratto decaduto/risolto.
7. I casi di risoluzione e recesso del contratto di concessione sono disciplinati dall'articolo 190 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 24
ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. E' fatto divieto al Concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione, inerenti i servizi precedentemente gestiti. Pertanto, cessato il rapporto di concessione, per qualsivoglia causa, il Concessionario termina ogni attività non potendo più notificare atti o richiedere il pagamento delle entrate.
2. Eventuali somme riscosse dopo la scadenza, o cessazione, della concessione, anche se inerenti il periodo di vigenza della medesima, sono di esclusiva spettanza del Comune senza che il Concessionario cessato possa pretendere sulle stesse alcun aggio, fatta eccezione per quanto indicato al successivo comma 3.
3. Sulle somme riscosse in conseguenza degli avvisi di accertamento esecutivo già notificati alla data di scadenza, o cessazione, della concessione compete al Concessionario cessato il relativo aggio.
4. Nel caso in cui il Comune o il Concessionario subentrante ai fini della riscossione coattiva debbano prendere in carico gli avvisi di accertamento esecutivi già notificati alla data di scadenza della concessione, per le somme riscosse non spetterà alcun aggio al Concessionario già cessato.
5. Il Concessionario, entro 30 (trenta) giorni dal termine del rapporto con il Comune è tenuto a trasferire al Comune, e/o direttamente all'eventuale Concessionario subentrante (a richiesta del Comune), l'archivio informatico e cartaceo degli utenti, e comunque ogni dato, notizia e documento che non sia tenuto a custodire presso di lui per espressa previsione di legge. Le banche dati dovranno essere complete e l'estrazione dovrà comprendere i dati di tutte le tabelle del database, nonché essere corredata da idonea documentazione che ne permetta la lettura e l'utilizzo.
6. Il Concessionario deve consegnare al Comune e/o al Concessionario subentrato (a richiesta del Comune) tutti gli atti insoluti o in corso di formalizzazione nei confronti degli utenti, per il proseguimento delle procedure relative agli atti medesimi, delegandolo se del caso, al recupero dei crediti afferenti il contratto scaduto, nonché le istanze di rimborso ancora da evadere e gli atti relativi alle procedure di contenzioso non definitive.
7. Il Concessionario è dunque tenuto a trasferire al Comune, e/o al Concessionario subentrato (a richiesta del Comune), anche:
 - gli avvisi di accertamento esecutivo emessi e non pagati ed il relativo elenco, distinto per anno d'imposta e tipologia di entrata;
 - l'elenco dei ricorsi giurisdizionali pendenti di fronte ad ogni grado di giudizio e la relativa documentazione;
 - gli atti di riscossione coattiva insoluti o in corso di formalizzazione per l'adozione dei necessari e conseguenti adempimenti;
 - l'elenco delle procedure esecutive e cautelari ancora in corso;
 - la banca dati degli utenti attivi, completa di tutti i dati necessari per la corretta gestione delle entrate oggetto del presente capitolato, sia su supporto cartaceo che informatico, in formato che consenta un'agevole lettura, secondo quanto concordato con il Comune;
 - ogni altro documento ed informazione utile allo svolgimento del servizio.
8. Il Concessionario si impegna affinché il passaggio della gestione avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio nello svolgimento del servizio.

ART. 25
MODIFICA DEL CONTRATTO

1. Il contratto di concessione, nel corso della gestione, può essere oggetto di variazioni, allo scopo di adeguarlo a successive intervenute esigenze a seguito di modifiche normative; può essere

- altresì oggetto di integrazioni che siano funzionali o migliorative del servizio prestato. Integrazioni e/o variazioni saranno oggetto di contratto aggiuntivo.
2. Nel caso in cui, a seguito di rilevanti modifiche normative, anche derivanti da scelte del Comune, i servizi oggetto del presente affidamento mutino la loro consistenza o non vengano più affidati in concessione, il Comune ha facoltà di procedere alla modifica del contratto per adeguarlo alle nuove condizioni, dimensionandolo alle mutate esigenze, o al recesso di pieno diritto dello stesso.
 3. Qualunque variazione o modifica del contratto deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:
 - a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo e qualità, senza il preventivo ordine scritto del Direttore dell'Esecuzione, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte del RUP, ove questa sia prescritta dalla legge;
 - b) qualunque reclamo o riserva che il Concessionario si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto al Direttore dell'Esecuzione prima dell'esecuzione della prestazione oggetto della contestazione.
 4. Ai fini delle modifiche al contratto si applica l'art. 189 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 26 CONTROVERSIE

1. Qualora nel corso della concessione, sorgano divergenze, sull'interpretazione degli obblighi e sull'esecuzione degli stessi, la questione dovrà essere sottoposta al Comune per promuovere la composizione bonaria. Qualora la controversia non venga composta in via bonaria, potrà essere rimessa all'Autorità Giudiziaria Ordinaria del foro territorialmente competente.

ART. 27 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE/CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' - LIQUIDAZIONE SALDO

1. La verifica di conformità è avviata entro 30 giorni dall'ultimazione della prestazione; il Direttore dell'Esecuzione provvederà ad effettuare le verifiche di conformità del servizio svolto in relazione alle disposizioni contrattuali e ad emettere il Certificato di regolare esecuzione anche con riferimento a quanto disposto dall'articolo 24 del presente atto.
2. Per la verifica di conformità e il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni di cui all'art. 36 dell'Allegato II.14, Capo II, del D.Lgs. n. 36/2023.
3. Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione si procederà alla liquidazione della rata di saldo comprensiva delle ritenute operate previa acquisizione del DURC, secondo le disposizioni di cui all'art. 125, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 28 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della Legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari del contratto di concessione, nonché i subappaltatori, devono comunicare all'Ente concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accessi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì

negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni il Comune sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di legge.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per i pagamenti a favore del Concessionario, dei subappaltatori, dei sub-contrattanti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi al comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati strumenti diversi da quelli ammessi al comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 23.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura – ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli.

ART. 29

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI

1. Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. si specifica che il D.U.V.R.I. (documento unico dei rischi di interferenze) non è necessario in quanto non si ravvisano rischi di interferenza fra il personale del committente e quello del Concessionario e pertanto l'importo degli oneri di sicurezza è pari a zero.

ART. 30
STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

1. La Ditta aggiudicataria stipulerà singoli contratti :
 - a) con il Comune di Cesena, per i Comuni di: Cesena, Montiano e Verghereto;
 - b) per i Comuni di Bagno di Romagna, Mercato Saraceno e Sarsina con le singole Amministrazioni.
2. Tutte le spese di ogni singolo contratto e quelle ad esso successive o conseguenti per l'esecuzione della presente concessione, saranno ad esclusivo carico della Ditta aggiudicataria.
3. I rapporti inerenti alla fase di esecuzione del contratto faranno capo agli Enti che singolarmente avranno stipulato il relativo contratto.

ART. 31
TUTELA DEI DATI E RISERVATEZZA

1. Con la sottoscrizione del contratto, le parti consentono il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
2. Il Concessionario si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento delle prestazioni oggetto della presente concessione.
3. Le notizie relative all'attività del Comune, comunque venute a conoscenza del personale del Concessionario e/o dal medesimo incaricato in relazione all'esecuzione del contratto, e le informazioni che transitano attraverso le apparecchiature di rilevazione, elaborazione, trasferimento, archiviazione dati, non debbono in alcun modo e in qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi, né debbono essere utilizzate da parte del Concessionario o da parte di chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli contemplati nel presente capitolato.
4. Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, nonché dei propri eventuali subappaltatori, degli obblighi di segretezza sopra descritti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto, fermo restando che il Concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare al Comune.
6. Con l'aggiudicazione del servizio il Concessionario assume il compito di responsabile del trattamento dei dati. L'atto di nomina del responsabile del trattamento dati è da considerarsi parte integrante del contratto.

ART. 32
CLAUSOLE SOCIALI

1. L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al Disciplinare di gara, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.
2. Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze

tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato nel Disciplinare di gara. L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nel documento allegato al progetto di cui al Disciplinare di gara.

3. Il concorrente allega alla documentazione amministrativa un progetto/piano di assorbimento, o comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale e le misure adottate al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate. Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte della stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto.

ART. 33 NORME GENERALI

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si richiamano tutte le norme di legge e regolamentari che disciplinano i servizi e le entrate affidati in concessione, nonché le norme di diritto comune e dell'ordinamento comunale, in quanto applicabili.